



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Errata corrige

**al decreto 20 gennaio 2000 n.10 "Ratifica Decreto 25 novembre 1999 n.121 (Regolamento per il contratto di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture complementari alle opere pubbliche)"**

### **Articolo Unico**

*A causa di errore materiale intervenuto nella stesura del testo del Decreto 20 gennaio 2000 n.10" Ratifica Decreto 25 novembre 1999 n.121 (Regolamento per il contratto di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture complementari alle opere pubbliche)", sono state omesse le correzioni agli articoli 38 e 39 contenute nell'errata corrige al Decreto 25 novembre 1999 n.121 "Regolamento per il contratto di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture complementari alle opere pubbliche" regolarmente pubblicata in data 10 dicembre 1999.*

La formulazione corretta di tali norme è pertanto la seguente:

#### **Art.38**

##### **Cauzione definitiva e cauzione decennale**

L'appaltatore, per importi superiori a £. 50.000.000, è obbligato a costituire una cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto e per gli eventuali futuri danni.

La cauzione di importo pari al 10% dell'offerta presentata è costituita da una fideiussione rilasciata da un istituto di credito o da una compagnia di assicurazione. Dovrà essere presentata all'atto della firma del contratto e dovrà essere valida per l'intera durata dei lavori fino al collaudo o alle verifiche tecniche favorevoli.

Per un periodo di anni dieci dal collaudo o dalle verifiche tecniche favorevoli, a titolo di garanzia, dovrà essere prestata a carico dell'**appaltatore** una fideiussione o polizza assicurativa pari al 10% delle opere eseguite (cauzione decennale).

Ai fini della validità della fideiussione, è presupposto essenziale che il committente abbia riconosciuto l'idoneità e la bontà del fideiussore.

La dichiarazione di fideiussione richiede la forma scritta, unita all'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione per la durata del contratto, e deve essere redatta secondo le indicazioni del committente.

### Art.39

#### Ritenute di garanzia

A titolo di garanzia l'Ente appaltante trattiene un decimo del compenso finale liquidato risultante dalle ritenute del 10% effettuate sulla liquidazione degli importi degli stati di avanzamento e per una durata massima di 18 mesi dopo il collaudo o le procedure tecniche finali.

Lo svincolo dell'importo delle ritenute di garanzia è, in ogni caso, successivo all'accettazione della cauzione **decennale**.

San Marino, 11 febbraio 2000/1699 d.F.R.

I  
L  
  
S  
E  
G  
R  
E  
T  
A  
R  
I  
O  
  
D

I  
S  
T  
A  
T  
O  
  
P  
E  
R  
  
G  
L  
I  
  
A  
F  
F  
A  
R  
I  
  
I  
N  
T  
E  
R  
N  
I  
  
*A  
n  
t  
o  
n  
i  
o*  
  
*L  
a  
z  
z  
a  
r  
o*  
  
*V  
o  
l  
p*

